



Documento rappresentativo del
**MODELLO ORGANIZZATIVO
E DI GESTIONE
DI S.A.V.I.T. S.r.l.**

definito per gli effetti esimenti di cui al
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

approvato dall'Amministratore Unico il 10/03/2022



MATRICE DELLE REVISIONI		
1	Delibera AU del 11/06/2018	EMISSIONE
2	Delibera AU del 10/03/2022	<p>1° REVISIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aggiornamento rispetto alle modifiche apportate ai reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) dal D.Lgs. 107/2018 • aggiornamento rispetto all'introduzione della Legge 3/2019 intitolata "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" • aggiornamento rispetto all'introduzione del nuovo art. 25-quaterdecies al D.Lgs. 231/2001 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" dalla L. 39/2019 • aggiornamento rispetto alla modifica apportata all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di "scambio politico-mafioso" dalla L. 43/2019 • aggiornamento rispetto all'introduzione del nuovo art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. 231/2001 "Reati tributari" dalla L. 157/2019 • aggiornamento rispetto alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 75/2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale • recepimento delle modifiche organizzative e di processo e degli aggiornamenti della normativa interna



INDICE

GLOSSARIO.....	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.1 AMBITO SOGGETTIVO DEL DECRETO	6
1.2 AMBITO OGGETTIVO DEL DECRETO (CENNI).....	6
1.3 SISTEMA SANZIONATORIO	13
1.4 CONDIZIONI ESIMENTI.....	15
1.5 CARATTERISTICHE RACCOMANDATE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI.....	15
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SAVIT	17
2.1 GENESI DEL DOCUMENTO	17
2.2 FINALITÀ DEL DOCUMENTO.....	19
2.3 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	19
2.4 DESTINATARI DEL MODELLO	20
3. LA SOCIETA'	21
4. LE COMPONENTI DEL MODELLO	22
4.1 IL CODICE ETICO.....	22
4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E NORMATIVO	23
4.3 IL SISTEMA AUTORIZZATIVO.....	25
4.4 SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO.....	25
4.5 IL SISTEMA INFORMATIVO	26
4.6 IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	27
4.7 IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	27
4.8 ELEMENTI DI CONTROLLO UTILI A PREVENIRE REATI DI ORIGINE COLPOSA	29
4.9 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
4.10 ALTRI ISTITUTI DI VIGILANZA E GARANZIA	34
ALLEGATO.....	37



GLOSSARIO

Le definizioni di seguito riportate trovano applicazione nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente documento.

- **Area/processo/attività “a rischio” o “sensibile”**

Area/processo/attività in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

- **Apicale (soggetto)**

Attributo usato per qualificare:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

- **Ente**

Da intendersi, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, come entità (nel caso di specie la società SAVIT) alla quale riferire la responsabilità amministrativa per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone fisiche ad essa appartenenti.

- **Gruppo FS**

Insieme delle società sottoposte al controllo societario (diretto o indiretto) di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

- **Busitalia**

- Nel testo del documento sarà usata la dizione Busitalia per individuare la società Busitalia – Sita Nord, controllante di SAVIT, e a sua volta controllata dalla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Capogruppo del Gruppo FS Italiane. **Modello organizzativo e di gestione ex D.Lgs. 231/2001**

Il modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative, quale che sia il fine per il quale siano state concepite, che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. Nel presente testo, per indicare tale modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione “modello” (minuscolo).

- **Modello-documento (o documento rappresentativo del Modello, o Modello)**

Per Modello-documento si intende il presente documento (ivi compresi gli allegati) che illustra il modello organizzativo e di gestione vigente in SAVIT S.r.l. e ne prescrive gli opportuni adeguamenti.

- **Organismo di Vigilanza**

Per conseguire tutti gli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'ente deve istituire un Organismo di Vigilanza, caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, e di curarne l'aggiornamento.



- **Pubblica Amministrazione**

Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di amministrazione pubblica non è facilmente perimetrabile.

Con qualche semplificazione, si può affermare che la Pubblica Amministrazione (P.A.) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, etc.) e, talvolta, privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste) che curano interessi della collettività.

Alle Pubbliche Amministrazioni dell'ordinamento italiano, si considerano equiparate quelle che svolgono analoghe funzioni nell'ambito di organismi di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organizzazioni pubbliche internazionali.

- **Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio**

L'art. 357 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo (formale) ricoperto da una persona all'interno dell'amministrazione pubblica.

Tuttavia, la qualifica va riconosciuta anche al privato cittadino che possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, se la sua attività è disciplinata da norme di diritto pubblico.

La figura del pubblico ufficiale si distingue, non senza qualche confusione, da quella di incaricato di pubblico servizio.

L'art. 358 del codice penale stabilisce che: *“Agli effetti di legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Per incaricato di pubblico servizio si intende, quindi colui che, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale, svolga un servizio di pubblica utilità.

- **Rischio di reato**

Rischio di commissione di uno dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”¹ (di seguito anche “Decreto”) è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità penale degli enti (sovente denominata responsabilità amministrativa societaria), ancorché privi di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici.

Oggi, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere oggetto di un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

1.1 Ambito soggettivo del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte di alcuni reati commessi (in Italia o all’estero) nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di alcuni soggetti.

Questi ultimi si riconducono a tre categorie:

- persone incaricate di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell’ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

1.2 Ambito oggettivo del decreto (cenni)

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (o “reati presupposto”), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

I reati di cui sarà fatta sintetica menzione in questa sede sono analiticamente illustrati ed esemplificati nel Capitolo n. 2 della Parte Speciale del documento.

1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La Legge n. 409/2001 ha introdotto l’art. 25-bis del Decreto, che considera i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

¹ Con la legge 29 settembre 2000, n. 300 sono stati ratificati alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base al Trattato sull’unione Europea: a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, conclusa a Bruxelles il 26 luglio 1995; b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, conclusa a Bruxelles il 26 maggio 1997; c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.



Il D.Lgs. n. 61/2002 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, riferito ai reati societari, quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

- 3) Legge 14 gennaio 2003, n. 7

La Legge n. 7/2003 ha introdotto l'art. 25-quater del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

- 4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La legge n. 228/2003 ha introdotto l'art. 25-quinquies del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

- 5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La Legge n. 62/2005 (c.d. "Legge Comunitaria 2004") ha introdotto l'art. 25-sexies del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in "abusi di mercato": abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o "Testo Unico della Finanza", o "TUF") l'art. 187-quinquies, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'ente, allorché l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato non assuma rilevanza penale, ma degradi ad illecito amministrativo.

- 6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La Legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art. 25-ter del Decreto², includendo nel suo novero l'ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

- 7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La Legge n. 7/2006 ha introdotto l'art. 25-quater.1 del Decreto (successivo all'art. 25-quater e precedente all'art. 25-quinquies) riferito alla mutilazione degli organi genitali femminili (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell'art. 583-bis del codice penale).

- 8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La Legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per

² L'art 25-ter era stato introdotto nel 2002.



alcuni reati di criminalità organizzata³, qualora assumano tutti i connotati di “transnazionalità” e cioè:

- pena massima non inferiore a 4 anni;
- coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato, o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
- implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La Legge n. 123/2007 ha introdotto l’art. 25-septies del Decreto, così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il D.Lgs. n. 231/2007 (“Testo Unico Antiriciclaggio”) ha introdotto l’art. 25-octies del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.

11) Legge 18 marzo 2008, n. 48

La legge n. 48/2008 ha introdotto l’art. 24-bis del decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

12) Legge 15 luglio 2009, n. 94

La legge n. 94/2009 ha introdotto l’art. 24-ter del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti nel sub 8) oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, di sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

13) Legge 23 luglio 2009 n. 99

³ Tra i reati in argomento figurano: l’associazione a delinquere; l’associazione a delinquere di tipo mafioso; l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il traffico di migranti e alcune ipotesi di intralcio alla giustizia.



La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25-bis del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto.

L'art. 25-bis emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

L'art. 25-bis.1, introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.

L'art. 25-novies, anch'esso introdotto *ex novo*, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

14) Legge 3 agosto 2009 n. 116

La Legge 116/2009 ha introdotto l'art. 25-decies del Decreto, che annovera – tra reati presupposto – l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al sub 8).

15) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l'art. 25-undecies, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali.

Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727-bis e art. 733-bis c.p.⁴), alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

16) Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Il Decreto Legislativo n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, previsto dall'articolo 22, comma 12-bis D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

17) Legge 6 novembre 2012, n. 190

La Legge n. 190/2012, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25⁵ del Decreto, ha integrato lo stesso art. 25 con il nuovo reato di “induzione indebita a dare o promettere utilità” e ha introdotto nell'art. 25-ter del Decreto il reato di “corruzione tra privati”.

18) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

⁴ Art. 727-bis c.p. “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” e art. 733-bis c.p. “distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto”.

⁵ Si tratta dei reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (prima rubricato corruzione per un atto d'ufficio), corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e dei reati di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione commessi dalle persone di cui all'art. 322-bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).



Il Decreto Legislativo n. 39/2014 ha inserito nell'elenco dei reati di cui all'art. 25-quinquies del Decreto (reati contro la personalità individuale) la fattispecie di "adescamento di minorenni" (art. 609-undecies c.p.).

19) Legge 15 dicembre 2014, n. 186

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). Il reato è stato contestualmente inserito fra gli illeciti di cui all'art. 25-octies del Decreto⁶ quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

20) Legge 22 maggio 2015, n. 68

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso l'elenco dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto, introducendo i delitti di "inquinamento ambientale", "disastro ambientale", "delitti associativi aggravati" e "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".

21) Legge 27 maggio 2015, n. 69

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 ha apportato modifiche ai reati contro la P.A. (art. 25 del Decreto) e al reato di associazione mafiosa (art. 25-ter del Decreto), concernenti principalmente il trattamento sanzionatorio. La legge ha inoltre modificato i reati di false comunicazioni sociali di cui all'art. 24-ter del Decreto.

22) Legge 29 ottobre 2016, n. 199

La Legge 199/2016 ha introdotto l'art. 603-bis c.p. in materia di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" tra i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ex art. 25-quinquies).

23) Legge 11 dicembre 2016, n. 236

La Legge 236/2016, all'art.1, ha introdotto nel codice penale l'art. 601-bis "Traffico di organi prelevati da persona vivente". L'art. 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al co. 6 dell'art. 416 c.p. "Associazione per delinquere", fattispecie quest'ultima prevista dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. Decreto Legislativo 14 aprile 2017, n. 38

Il D.Lgs. 38/2017 ha recepito nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Le principali novità introdotte riguardano la revisione dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati" con riferimento sia alla corruzione "attiva" che alla corruzione "passiva" e inasprimento del relativo quadro sanzionatorio ex D.Lgs. 231/2001 e l'introduzione nel codice civile del nuovo art. 2635-bis "Istigazione alla corruzione tra privati" e sua integrazione tra le fattispecie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (con potenziali sanzioni pecuniarie e interdittive).

24) Legge 19 novembre 2017, n. 161

⁶ L'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 è ora rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".



La Legge 161/2017 (cd. “Codice Antimafia”) ha integrato l’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 (“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) con due nuove fattispecie (art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter e art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998) riconducibili al favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

25) Legge 12 dicembre 2017, n. 167

La L. 167/2017, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, tra le sue previsioni, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia”.

In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con i delitti di cui all’art. 3, co. 3-bis, della L. 654/1975, vale a dire la propaganda, l’istigazione e l’incitamento all’odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, che si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.

26) Legge 30 novembre 2017, n. 179

La L. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (cd. “Whistleblowing”), ha integrato 3 nuovi commi all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo determinati requisiti nel sistema di gestione delle segnalazioni.

27) Decreto Legislativo 6 aprile 2018, n. 21


Il D.Lgs. 21/2018 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103” ha introdotto le seguenti modifiche rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- l’art. 260 del D.Lgs. 152/2006, richiamato dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (“Reati ambientali”), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 452-quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”;
- l’art. 3 della L. 654/1975, richiamato dall’art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 (“Razzismo e xenofobia”), è stato abrogato e sostituito dal nuovo art. 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.

28) Decreto Legislativo 29 settembre 2018, n. 107

Il D.Lgs. 107/2018 ha adeguato l’ordinamento italiano alle previsioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, il suddetto disposto normativo ha apportato modifiche agli articoli del TUF richiamati dall’art. 25-sexies (Abusi di mercato) con riferimento sia alle Sanzioni penali (Capo II TUF) vale a dire, l’art. 184 “Abuso di informazioni privilegiate” e art. 185 “Manipolazione del mercato” che alle Sanzioni Amministrative (Capo III TUF), vale a dire art. 187-bis “Abuso



e comunicazione illecita di informazioni privilegiate” e art. 187-ter “Manipolazione del mercato”.

29) Legge 31 gennaio 2019, n. 3

Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la L. 3/2019 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cd. “Legge Anticorruzione” o “Spazzacorrotti”).

La Legge ha introdotto il reato di “Traffico di influenze illecite” (art. 346-bis c.p.) quale presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (art. 25 del Decreto) e l’aggravio della durata delle sanzioni interdittive previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione nonché una riduzione delle stesse per condotte collaborative.

Tra le novità introdotte dalla L. 3/2019 si citano, inoltre, la perseguibilità d’ufficio per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) nonché la modifica della rubrica dell’art. 322-bis c.p., che vede ampliato l’elenco dei soggetti cui si applicano le disposizioni in materia corruttiva del codice penale.

30) Legge 16 maggio 2019, n. 39

La L. 39/2019 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”. In particolare, tale articolo integra il catalogo degli illeciti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti con gli artt. 1 (“Frode in competizioni sportive”) e 4 (“Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”) della L. 401/1989.

31) Legge 27 maggio 2019, n. 43

Il 27 maggio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 43/2019 “Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso”, la quale ha previsto una revisione della fattispecie di “Scambio elettorale politico-mafioso” (art. 416-ter c.p.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la nuova formulazione dell’art. 416-ter c.p. stabilisce: i) l’inasprimento delle sanzioni, che passano da un minimo di sei e un massimo di dodici anni ad un minimo di dieci e un massimo di quindici anni; ii) l’estensione della punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari; iii) l’ampliamento dell’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti; in particolare, rileverà non più soltanto il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”.

32) Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La L. 157/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quinquesdecies “Reati tributari”, che prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i seguenti delitti:



- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2, comma 1 e 2-bis D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3, D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8, comma 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, D.Lgs. 74/2000).

33) D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (la c.d. Direttiva PIF)

Il D.Lgs. 75/2020 introduce diverse modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare:

- all'art. 24 vengono aggiunte la fattispecie di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e il delitto di cui all'art. 2 della Legge 898/1986 che punisce “chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”;
- all'art. 25 vengono aggiunte le fattispecie di peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), rilevanti laddove dalle condotte derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea;
- all'art. 25-quinquiesdecies vengono aggiunte le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- viene aggiunto l'art. 25-sexiesdecies rubricato contrabbando, che contempla i reati di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), con sanzioni fino a 200 quote nell'ipotesi base; nel caso in cui l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 100.000 Euro la sanzione può arrivare a 400 quote.

1.3 Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede sanzioni per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati indicati.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25.822 euro a un massimo di 1.549.370 euro⁷ e vengono fissate dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

⁷ Per i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001 la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione del reato, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.



Le sanzioni interdittive sono applicate in ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti

Le sanzioni interdittive possono consistere:

- nella interdizione dall'esercizio dell'attività;
- nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nella revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata (da tre mesi a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.


Il Decreto prevede, inoltre, uno specifico reato riferito all'eventuale inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'Ente, ossia di trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure (art. 23). Ove tale reato sia commesso da un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il Decreto prevede una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

Le sanzioni interdittive possono anche essere applicate in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'Ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.



1.4 Condizioni esimenti

Il decreto prevede un'esimente per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati, che è diverso a seconda che l'autore della condotta sia uno dei c.d. soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o sia uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'Ente è esclusa se questo è in grado di dimostrare quanto segue:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo prima indicato.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatisi.

1.5 Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi

Il decreto legislativo prevede che gli enti, per costruire modelli organizzativi idonei a produrre gli effetti esimenti descritti, possano conformarsi a codici di comportamento *“redatti dalle associazioni rappresentative degli enti”* e *“comunicati al Ministero della Giustizia”*, senza osservazioni da parte di quest'ultimo.

Nel caso di SAVIT, l'associazione rappresentativa è Confindustria, che ha emanato linee guida per la costruzione dei modelli, comunicate al competente Ministero.

Per la costruzione dei modelli, le linee guida segnano un percorso che può essere riassunto nelle fasi di seguito descritte:

1. Mappatura delle aree aziendali a rischio.
Si tratta del censimento delle attività svolte e dell'individuazione di quelle nel cui ambito è ritenuta verosimile la commissione dei reati.
2. Valutazione dei controlli esistenti, sotto il profilo dell'attitudine a prevenire i reati indicati dal decreto, e loro eventuale adeguamento.



In merito, Confindustria indica gli elementi essenziali affinché i controlli interni possano essere considerati adeguati a prevenire i reati.

Si tratta di:

- a. un *codice etico*, approvato dall'Organo di Amministrazione della società;
- b. un *sistema organizzativo*, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un sistema di norme (*procedure operative*) ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle a rischio di reato;
- e. un sistema di *controllo di gestione*, che assicuri la verifica dell'impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un *sistema di comunicazione e formazione del personale*, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi considerati dal decreto, circoscritti alla materia della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, le linee guida prescrivono elementi ulteriori, quali:

- g. il *coinvolgimento*, inteso come consultazione preventiva del personale per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- h. la *gestione operativa* dei rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente, che sia integrata e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio, la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l'organizzazione delle postazioni di lavoro);
- i. il *sistema di monitoraggio*, teso ad assicurare il mantenimento dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.

3. L'istituzione di un *organismo di vigilanza* (di seguito anche "OdV")

L'OdV è un organismo, la cui composizione auspicabile varia in base all'organizzazione di riferimento, cui sia affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza (efficacia e aggiornamento) e sull'osservanza del modello adottato.

4. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV.

Il sistema dei controlli interni deve definire obblighi informativi verso l'OdV, in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.

5. L'adozione di un codice etico, dotato di contenuti minimi, individuati dalle stesse Linee Guida di Confindustria.

6. L'adozione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico e delle procedure previste dal Modello.



2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI SAVIT

Sensibile alle moderne esigenze di *compliance* aziendale e conformemente ai consolidati orientamenti della Capogruppo, SAVIT ha deciso di adeguare la sua organizzazione alle sopraggiunte esigenze di prevenzione dei reati.

A tal fine, è stato riesaminato integralmente il sistema organizzativo e di gestione esistente, per valutarne la rispondenza alle predette esigenze preventive.

Successivamente la Società ha provveduto a redigere il presente documento, che descrive ufficialmente il modello organizzativo e di gestione vigente.

Inoltre, l'Organo di Amministrazione della Società ha nominato un Organismo ("Organismo di Vigilanza", o, anche, "OdV") cui affidare compiti di vigilanza sull'adeguatezza del Modello, che si sostanzia nella verifica, nel corso dell'attività, della capacità del Modello stesso di svolgere le proprie funzioni di prevenzione dei reati, nonché di osservanza del sistema organizzativo esistente.

2.1 Genesi del documento

Il presente documento risulta da una sequenza operativa che di seguito viene brevemente illustrata:

- mappatura delle aree aziendali;
- individuazione delle aree a rischio;
- valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;
- individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente.

Il progetto è stato curato dalla Funzione Audit di Busitalia.

2.1.1 Mappatura delle aree aziendali

La prima fase è consistita nel censimento delle aree aziendali, descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascun processo, delle principali attività che lo costituiscono.

2.1.2 Individuazione delle aree a rischio

L'individuazione si è articolata come segue:


- i) ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio;
- ii) analisi ed individuazione definitiva delle aree potenzialmente a rischio.

i) Ricognizione preliminare delle aree potenzialmente a rischio

Le aree aziendali sono state riportate in tabelle in cui sono state altresì mappati tutti gli illeciti previsti dal Decreto. Tale matrice è stata quindi inviata ai responsabili delle strutture aziendali i quali, per i processi dei quali sono responsabili o nei quali risultano comunque coinvolti, hanno identificato preliminarmente i rischi di reato potenzialmente realizzabili.

ii) Analisi ed individuazione definitiva delle aree a rischio

Sono stati organizzati colloqui/interviste, coordinati dalla Funzione Audit di Busitalia - Sita Nord, nell'ambito dei quali sono state definitivamente condivise le aree a rischio di



reato, attraverso l'individuazione dei processi nei quali si potrebbero verificare i presupposti delle condotte illecite considerate dal Decreto.

L'analisi è stata condotta su ciascuna attività aziendale che compone i processi mappati, con l'assunto che si considera a rischio ogni processo che contenga almeno una attività individuata a rischio delle condotte illecite di cui al Decreto.

A titolo esemplificativo, i processi all'interno dei quali una o più attività necessitano di rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione sono stati considerati a rischio di corruzione.

2.1.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti

Nel corso dei colloqui/interviste dei quali si è fatta menzione nel precedente punto, successivamente alla individuazione delle aree a rischio di reato, è stato richiesto ai titolari di processo di identificare i controlli esistenti e di valutarne l'adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto.

Nella valutazione è stato considerato che SAVIT ha fondamenti del sistema di controllo interno coerenti con quelli del Gruppo FS.

Tali componenti, nel presente documento, saranno richiamate sia nella Parte Generale sia nella successiva Parte Speciale, in funzione del livello di prevenzione (generale o specifico) che contribuiscono a creare.

2.1.4 Individuazione degli adeguamenti da apportare al Modello esistente

Dalle valutazioni di cui al precedente punto 2.1.3 può emergere l'opportunità di adeguamenti dei controlli esistenti, che il competente *management* è chiamato ad attuare.

Gli adeguamenti richiesti assumono connotati imperativi, in quanto approvati dall'Organo di Amministrazione della Società.

L'analisi di cui al precedente punto 2.1.2 ha consentito di evidenziare i processi aziendali "sensibili" e i reati astrattamente verosimili per la Società, ossia le condotte illecite che, sia pure a livello teorico, è possibile siano commesse da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

In SAVIT sono state ritenute astrattamente verosimili le seguenti categorie di reati:

- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24-bis del Decreto);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);

- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati transnazionali (legge n. 146/2006);



- reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- induzione al mendacio (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001).

L'esame delle attività aziendali, al momento dell'approvazione del presente Modello, ha altresì condotto a ritenere, allo stato, remota la concreta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati di cui agli articoli 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-terdecies (razzismo e xenofobia) e 25-quaterdecies (reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

Rispetto a tali reati valgono comunque i principi e le norme di condotta previste dal Codice Etico del Gruppo FS, volte a indirizzare i comportamenti degli esponenti aziendali.

Si evidenzia che, qualora il contesto aziendale di riferimento in cui è stata svolta l'analisi dei rischi trattati nel presente Modello dovesse subire mutamenti, si provvederà alle modifiche e alle integrazioni necessarie.

2.2 Finalità del documento

Le finalità del documento rappresentativo del Modello di SAVIT sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione dei reati adottate per prevenire la commissione dei reati;
- b) ribadire che SAVIT rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;
- c) sensibilizzare il personale operante nelle attività a rischio di reato e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurarli;
- d) definire flussi informativi verso l'OdV, in grado di realizzare il monitoraggio delle attività a rischio di reato;
- e) prescrivere - con il livello di coerenza proprio di una delibera dell'Organo di Amministrazione - gli adeguamenti da apportare al Modello esistente.

2.3 Struttura del documento

Il Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i controlli "ad ampio spettro", cioè quei controlli generali che, in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal decreto, quale che sia il processo nel quale potrebbero essere commessi.



I controlli generali tendono ad un clima di *compliance* generale, inducendo a comportamenti etici e trasparenti.

La Parte Speciale del documento è più analitica. Questa descrive i rischi di reato che insidiano i diversi processi e descrive anche le più specifiche espressioni dei controlli generali ritenute in grado di realizzare una prevenzione “mirata”.

2.4 Destinatari del Modello

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli organi societari, al personale dirigente e dipendente di SAVIT, a tutti i collaboratori e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società.



3. LA SOCIETA'

SAVIT opera nel settore del trasporto attraverso l'esercizio di:


- gestione delle anagrafiche delle flotte clienti;
- gestione reportistica delle commesse di lavorazione;
- manutenzione preventiva e a guasto;
- attività di carrozzeria;
- revisione periodica MCTC e serbatoi metano;
- allestimenti interni;
- soccorso su strada con appositi veicoli equipaggiati.

Due delle Strutture di *business* gestiscono le attività operative nelle regioni in cui la Società opera.

La SAVIT Srl, Servizi per Autobus e Veicoli Industriali Terni, costituita il 25/09/2000, è una Società di Busitalia SITA Nord, che detiene il 100% del capitale sociale.

La Società ha per oggetto servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed altri servizi dedicati ad autobus ed altri mezzi di trasporto.

L'attività principale dell'Azienda consiste in servizi manutentivi anche in Global Service per flotte di automezzi di Enti e Società sia pubbliche che private. SAVIT, avendo maturato nel tempo un'adeguata esperienza nel settore manutentivo, in termini di professionalità delle risorse e knowhow si è strutturata per rispondere alle esigenze delle Imprese, facendo della manutenzione in "Global Service" delle flotte di autobus e veicoli industriali il proprio "core business". SAVIT si integra nel processo produttivo del Committente e ne diventa corresponsabile nei risultati ottenuti: mettendo a disposizione le proprie risorse, è in grado di recepire le reali esigenze del cliente, di progettare prima ed attuare poi un servizio di manutenzione efficiente e personalizzato, divenendo un partner affidabile per l'impresa.





4. LE COMPONENTI DEL MODELLO

In questa parte del documento sono illustrate le componenti generali del modello organizzativo adottato da SAVIT, che rispondono alle indicazioni di Confindustria contenute nelle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”.

Si tratta di:

1. Codice Etico;
2. sistema organizzativo e normativo;
3. sistema autorizzativo;
4. sistema di pianificazione e controllo;
5. sistema informativo;
6. sistema di comunicazione e formazione del personale;
7. sistema disciplinare;
8. elementi di controllo utili a prevenire reati colposi;
9. Organismo di Vigilanza;
10. altri istituti di vigilanza e garanzia.

Alcune di queste componenti generali del modello sono richiamate nella Parte Speciale del documento per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè in corrispondenza di un rischio di reato in un determinato processo.

Ad esempio, del generale sistema organizzativo e normativo di seguito descritto, nella Parte Speciale è spesso richiamata la singola disposizione che realizza la prevenzione di un determinato reato in un processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di analitici richiami nella Parte Speciale, spiegano effetti virtuosi per la *compliance* aziendale, concorrendo a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo.

Ad esempio, tra gli istituti di vigilanza e garanzia, di cui al paragrafo 10, figura l'*internal auditing* della Capogruppo, che non è mai richiamato nella Parte Speciale del documento, ma individua un meccanismo di *assurance* generale sul sistema di controllo interno.

4.1 Il Codice Etico

Il componente più generale del sistema di controllo di SAVIT va individuato nei principi etici di Gruppo, organicamente raccolti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adottato dall'Organo di Amministrazione della Società..

Il Codice è dotato dei contenuti indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il Codice segna la chiara posizione di intolleranza aziendale verso comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta (del dipendente e dello *stakeholder*) di non eseguire eventuali ordini in tal senso.



Al Codice è stata data ampia diffusione cartacea e informatica (sul sito *intranet* del Gruppo FS e sul sito *internet* della Società) e lo stesso è richiamato in tutti i contratti stipulati dalle società del Gruppo.

4.2 Il sistema organizzativo e normativo

4.2.1 Elementi del sistema organizzativo e normativo

SAVIT è dotata di un sistema organizzativo e normativo articolato sui seguenti elementi:

- architettura organizzativa (organigramma);
- missioni e aree di responsabilità;
- titolarità delle strutture aziendali;
- disciplina delle attività.

SAVIT ha disciplinato il sistema sopra esposto attraverso le seguenti categorie di disposizioni:

- Manuale del Sistema di Gestione (MSG);
- Procedure del Sistema di Gestione (PG);
- Istruzioni Operative del Sistema (IO).

Il Manuale del Sistema di Gestione è il principale documento che descrive il Sistema di Gestione Integrato, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 che SAVIT ha predisposto e applica per lo svolgimento delle sue attività gestionali; in esso sono contenuti gli obiettivi e la dichiarazione della Politica che la Società ha inteso perseguire ed una descrizione dell'attività svolta dalla Società stessa. Inoltre, il documento contiene i ruoli e le responsabilità delle diverse figure identificate dall'organigramma aziendale.

Le Procedure forniscono dettagli su come realizzare e tenere sotto controllo le attività rilevanti di SAVIT nel rispetto della politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, espressa in obiettivi e indirizzi generali dettati dall'Amministratore Unico. Tali documenti descrivono anche i criteri, le responsabilità e le modalità operative dei singoli incaricati, delle Funzioni e/o Unità della Società.

Le Istruzioni Operative sono documenti che contengono in forma esplicita e dettagliata tutte le istruzioni tecnico-operative per il corretto svolgimento delle attività aziendali secondo le prescrizioni della Società stessa. Tali documenti sono redatti ed emessi, previa approvazione del Responsabile di Stabilimento, dal Responsabile del Sistema di Gestione in collaborazione con i Responsabili di Funzione. In alcuni casi le Istruzioni Operative possono far riferimento direttamente a quelle stabilite dal costruttore/produttore quando inerenti le modalità di manutenzione dei rotabili.

Coerentemente con le linee guida in tema di comunicazione organizzativa adottate nel Gruppo FS, SAVIT ha disciplinato il sistema sopra esposto attraverso le seguenti categorie di disposizioni:

- disposizioni di struttura;
- disposizioni di titolarità;



- norme comportamentali.

Le disposizioni di struttura (che formalizzano l'organigramma, le missioni, le aree di responsabilità e le sedi di lavoro) si declinano come "Disposizioni Organizzative" (D.O.) e sono emesse dall'Amministratore Unico.

Le disposizioni di titolarità, che formalizzano la responsabilità di strutture e posizioni, quando riguardano personale dirigente, si presentano come Ordini di Servizio sottoscritti dall'Amministratore Unico (O.d.S.), quando riguardano personale non dirigente, si presentano come comunicazioni Gestionali sottoscritte dal responsabile della struttura del personale della Società (C.o.G.).

Le norme comportamentali sono formalizzate da Disposizioni di Gruppo (D.d.G., emesse dalla capogruppo FS), Comunicazioni Organizzative (C.O.) e Comunicazioni Operative (C.Op.) (emesse dalla Società) ed hanno ad oggetto linee guida, indirizzi, politiche, regole di corporate governance e procedure operative.

La conoscibilità di tutti i documenti sopra individuati è assicurata dalla loro trasmissione mediante inoltro a mezzo mail sull'indirizzo di posta elettronica aziendale del dipendente e con la comunicazione in bacheca aziendale presente in ogni unità locale SAVIT, inoltre, ha adottato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Qualità e la Sicurezza, formalizzato attraverso l'emissione di un manuale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei principali processi aziendali.

Il sistema di gestione è articolato su vari livelli, dal Manuale Ambiente, Qualità e Sicurezza fino alle procedure operative di dettaglio.

4.2.2 Modello Organizzativo di Gruppo per il governo dei processi trasversali

La Capogruppo FS esercita, nel rispetto delle prerogative di autonomia e di indipendenza di ciascuna società controllata, il coordinamento interfunzionale dei processi trasversali delle società del Gruppo, definendo regole di *governance*, politiche, linee guida, procedure operative e metodologie comuni di Gruppo.

SAVIT recepisce nel proprio sistema normativo interno le regole di *governance*, le politiche, le linee guida nonché le procedure operative e le metodologie comuni di Gruppo definite da FS, provvedendo a declinarle nella propria realtà aziendale, sviluppando, ove necessario, i principi generali stabiliti e regolamentando eventuali peculiarità.

Alla luce di quanto sopra, le Disposizioni di Gruppo che disciplinano i processi trasversali, ove non formalmente recepite ma richiamate in documenti aziendali, quali il presente documento rappresentativo del Modello Organizzativo, sono da intendersi recepite da SAVIT per quanto di competenza e facenti parte del proprio sistema di regole.

Si evidenzia che, nell'ambito delle regole di *governance*, la Capogruppo può prevedere forme di presidio accentrato dei processi di *staff*.

La gestione delle attività accentrate viene effettuata in una logica di *service* ed è regolata mediante specifici contratti infragruppo tra FS e SAVIT.



In questi casi, sulle fasi di processo rientranti nella competenza e nella gestione di SAVIT, la Società mantiene la propria autonomia decisionale e di controllo, anche in ordine alla prevenzione dei rischi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

4.3 Il sistema autorizzativo

La Società, in linea con le *policy* del Gruppo FS, ha definito un sistema autorizzativo improntato al principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della Società, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza formalizzati. L'Amministratore Unico ha la possibilità di nominare - in relazione ai poteri di gestione e di rappresentanza ad esso attribuiti - procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

La responsabilità complessiva attribuita all'Amministratore Unico include anche l'esercizio delle responsabilità inerenti la figura di "Datore di Lavoro" ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (con facoltà di operare nella più ampia autonomia e senza limiti di importo) e di "Titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi della legislazione in materia di privacy.

La rappresentanza esterna della Società, coerentemente con le *policy* del Gruppo FS, è delegata attraverso l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza relativi a singoli affari;
- poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi, attribuibili in relazione all'esercizio di responsabilità durature nell'organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza permanente, il conferimento delle procure percorre le seguenti fasi:

- definizione di una proposta di conferimento delle procure e di una lettera di comunicazione dei poteri (contenente raccomandazioni per il loro esercizio);
- riscontro degli aspetti legali dei poteri di rappresentanza proposti;
- gestione degli aspetti attuativi del conferimento;
- trasmissione all'interessato della lettera di comunicazione dei poteri;
- accettazione dei poteri conferiti da parte del nuovo procuratore;
- trasmissione della procura alla struttura amministrativa competente, per consentire il controllo di coerenza tra gli impegni assunti dai procuratori ed i poteri loro conferiti.

4.4 Sistema di pianificazione e controllo

La pianificazione ed il controllo della gestione aziendale sono realizzati attraverso due strumenti principali, riferiti a diversi orizzonti temporali:

- la pianificazione ed il monitoraggio (di medio-lungo termine);
- la programmazione e il controllo (di breve termine).

La pianificazione esprime le strategie aziendali, in coerenza con i piani strategici del Gruppo FS, attraverso la definizione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di medio lungo termine.



Il successivo monitoraggio dei risultati raggiunti si conclude con la loro presentazione al Vertice Aziendale.

Nella programmazione, coerentemente con gli obiettivi di medio e lungo periodo, viene definito l'impiego delle risorse a breve termine. Il successivo controllo di gestione serve a valutare gli scostamenti dei risultati dalle previsioni e quindi fornire *feedback* al Vertice Aziendale.

Alla programmazione ed al controllo, nel presente documento, è stato riconosciuto un ruolo particolarmente significativo nella prevenzione dei reati. Pertanto, di seguito, si riporta una breve descrizione della loro articolazione.

a) La programmazione

La programmazione trova espressione nella definizione del *budget* della Società e nel suo aggiornamento attraverso riprevisioni effettuate con cadenza trimestrale.

La definizione del *budget* (e delle successive riprevisioni) è strutturata attraverso l'attribuzione di costi e ricavi (per natura) alle diverse linee di business, aggregando quindi gli stessi dati per unità elementari di controllo, coincidenti con le Strutture Organizzative.

Ciascuna Struttura Organizzativa al suo interno definisce il proprio budget con il livello di dettaglio necessario alla programmazione delle attività gestite.

b) Il controllo

L'attività di controllo avviene sia mensilmente, per la verifica degli scostamenti tra consuntivo e budget, sia trimestralmente, per l'elaborazione delle riprevisioni a finire. Tale processo è finalizzato a fornire informazioni al Vertice sugli scostamenti tra gli obiettivi pianificati ed i risultati conseguiti.

L'*output* del controllo è costituito da documenti di sintesi (basati su indici e diagrammi), che rappresentano l'andamento dei principali fenomeni gestionali e contengono eventuali proposte di azioni correttive utili ad avvicinare i risultati agli obiettivi.

4.5 Il sistema informativo

La Società è dotata di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, all'integrità dell'informazione, all'osservanza delle disposizioni vigenti, al rispetto dei livelli autorizzativi e decisionali.

Si tratta di risultati associabili a molteplicità di accorgimenti adottati sul principale strumento del sistema informativo: il circuito informatico.

Tra questi:

- la tutela dalle intrusioni;
- la profilazione degli accessi;
- la tracciabilità degli accessi e delle modifiche;
- l'immodificabilità dei "dati di base";
- la conservazione dei dati;
- le garanzie sulle interfacce che veicolano informazioni da un sistema all'altro;
- i percorsi approvativi disegnati in base ai livelli decisionali individuati e alle deleghe;



- la modulabilità, in base alle esigenze, dei livelli aggregativi delle informazioni.

4.6 Il sistema di comunicazione e formazione del personale

Oltre ai supporti comunicativi propri del Gruppo FS, la Società utilizza sistemi informatici che - a prescindere dalle esigenze per i quali sono stati implementati - realizzano la diffusione di informazioni e contribuiscono ad un generale clima di controllo e trasparenza.

La Società utilizza un sistema gestionale integrato Pluservice tra la produzione (“Officina”) e le attività di gestione acquisti, logistica, contabile/amministrativa (“Giove”) con la totale trasparenza delle operazioni, veicolando informazioni tra i diversi livelli decisionali (in senso verticale) e tra le diverse funzioni interessate alle stesse operazioni (in senso orizzontale).

La politica comunicativa adottata da SAVIT, coerentemente con la politica del Gruppo FS, vede come cruciale l’esigenza di diffondere la cultura del controllo.

Infatti, nella comunicazione istituzionale ai dipendenti sono individuabili almeno due elementi di significativo rilievo in tal senso:

- la diffusione del Codice Etico anche con la sua pubblicazione sul sito *internet* di SAVIT;
- la pubblicazione, sull'*intranet* aziendale, di tutte le norme interne vigenti.

Inoltre, il competente *management* provvederà a pubblicare, sull'*intranet* aziendale, il presente documento rappresentativo del modello organizzativo della Società e i successivi aggiornamenti, dandone segnalazione al personale.

Relativamente alla formazione del personale, ad essa è riconosciuta una forte valenza per la prevenzione dei reati.

SAVIT promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale sui principi e i contenuti del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

La formazione si propone di far acquisire, consolidare e aggiornare le conoscenze sulla materia, trasferire le motivazioni che hanno portato all’adozione del Modello Organizzativo nella Società e rendere consapevoli i destinatari delle conseguenze derivanti dai loro comportamenti.

La formazione è indirizzata a tutto il personale e ha ad oggetto i principali contenuti della normativa di riferimento, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti - con particolare approfondimento dei rischi più verosimili per la Società - e il modello di prevenzione dei reati.

La Società, inoltre, adempie agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.7 Il sistema disciplinare

Le violazioni delle norme e prescrizioni previste dal Modello, incluse le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, sono valutate ai fini dell’applicazione di sanzioni disciplinari, da attuarsi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e delle corrispondenti disposizioni derivate dai Contratti Collettivi relativi alla tipologia del personale interessato.

Altresì, costituisce violazione del presente Modello, il mancato rispetto delle disposizioni riportate in materia di Whistleblowing dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante



«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Pertanto sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela dei segnalanti, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Misure nei confronti dei dipendenti

L'elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità, è il seguente:

1. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono mancanze lievi;
2. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di minor rilievo, in quanto non hanno causato danno alla Società;
3. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di rilievo, in quanto hanno causato danno alla Società;
4. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze gravi o che hanno causato un danno grave alla Società;
5. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che determinano la commissione di uno dei reati sanzionati dal D.Lgs. 231/2001.

Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni sono tenute in considerazione: le concrete modalità di realizzazione della violazione; l'intenzionalità del comportamento e il grado di colpa; le funzioni/mansioni dell'autore della violazione in ambito aziendale; il comportamento dell'autore della violazione prima e dopo la realizzazione della stessa; la circostanza che la violazione abbia provocato un grave danno alla Società ovvero l'abbia esposta ad un procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto; altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai dipendenti sono comminabili le sanzioni previste dagli art.8 e 9 sez. quarta titolo VII del vigente contratto Federmeccanica dell'industria metalmeccanica ed installazione di impianti applicabile al personale di SAVIT, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

Si tratta di:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- e) licenziamento.

La sanzione di cui al punto a) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 1.

La sanzione di cui al punto b) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 2.

La sanzione di cui ai punti c) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 3.

La sanzione di cui al punto d) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 4.



La sanzione di cui al punto e) è comminabile per le violazioni indicate al precedente punto 5.

Il procedimento disciplinare è regolato dalle norme del CCNL di riferimento.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, sono applicabili le seguenti sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione commessa:

- richiamo: per le violazioni del Modello di lieve entità;
- licenziamento con preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da comportare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- licenziamento senza preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità di particolare rilievo, tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle norme del CCNL dirigenti dell'industria Federmanager.

Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Nel caso di accertata violazione del modello da parte dell'Amministratore Unico spetterà al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza valutare e decidere se farne segnalazione all'Assemblea dei soci.

Specularmente, nel caso di accertata violazione del modello da parte dei Sindaci, spetterà all'Amministratore unico ed all'Organismo di Vigilanza valutare e decidere se farne segnalazione all'Assemblea dei soci.

Misure nei confronti di fornitori e partner

Nei contratti con i fornitori e i *partner* devono essere previste specifiche clausole contrattuali che disciplinino la conseguenza delle violazioni del Modello (ad es. risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

4.8 Elementi di controllo utili a prevenire reati di origine colposa

Si tratta di elementi segnatamente riferiti al mantenimento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente, che possono essere sintetizzati nei seguenti:

- coinvolgimento del personale nell'individuazione di rischi legati alla sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e delle idonee misure di prevenzione;
- gestione operativa finalizzata ad integrare la gestione dei processi aziendali con la gestione della sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- monitoraggio, inteso come osservazione costante per appurare l'efficacia delle misure di prevenzione in essere rispetto ai rischi sulla sicurezza e sull'ambiente nei luoghi di lavoro.



4.9 Organismo di Vigilanza

L'Amministratore Unico di SAVIT ha nominato un Organismo di Vigilanza per gli effetti esimenti di cui al Decreto (di seguito "OdV" o "Organismo").

Le caratteristiche organizzative e strutturali dell'OdV (tra le quali, modalità di nomina, durata in carica, riunioni, voto e delibere, ecc.) sono precisati in uno Statuto, approvato dall'Amministratore Unico della Società.

All'OdV sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari a svolgere le funzioni di vigilanza previste dal Decreto al fine di realizzare gli effetti esimenti di cui all'art. 6 del Decreto stesso.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e compiti attribuiti, si avvale del supporto operativo della Funzione Audit di Busitalia.

Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'Organismo.

a. Nomina, composizione e cessazione

Lo Statuto dell'OdV prevede la nomina da parte dell'Organo di Amministrazione della Società.

La Società ha istituito un Organismo di Vigilanza monocratico, composto da un soggetto esterno al Gruppo dotato di alte e specifiche competenze nella materia.

In ogni caso, l'Organo di Amministrazione può altresì optare per la costituzione dell'OdV in forma plurisoggettiva.

I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo.

La rinuncia può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Organo di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La decadenza si verifica al venire meno di uno dei requisiti di eleggibilità, che il membro è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione (informandone l'OdV).

La revoca può essere deliberata dall'Amministratore Unico, sentito il Collegio Sindacale, soltanto per giusta causa.

b. Responsabilità e poteri

Le responsabilità dell'organismo, formalizzate dal suo statuto, sono di seguito riepilogate:

- ricognizione e aggiornamento delle attività aziendali "a rischio di reato" (nelle quali è possibile la commissione di illeciti cui sono associate le sanzioni previste dal Decreto);
- valutazione dei controlli interni rispetto all'esigenza di prevenire i reati;
- elaborazione delle proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello;



- verifica dell'osservanza delle disposizioni richiamate dal documento rappresentativo del Modello o emanate in attuazione dello stesso;
- gestione delle informative destinate all'OdV provenienti dagli organi sociali e dal *management*;
- gestione delle segnalazioni destinate all'OdV;
- cura della reportistica periodica ai soggetti a cui l'OdV è tenuto a riferire.

Ai fini dell'adempimento alle responsabilità attribuite e sopra elencate all'OdV sono riconosciute le seguenti prerogative:

- a) disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa;
- b) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi del Decreto;
- c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure interne - in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza proprie dell'Organismo - previste per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- d) disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni e i documenti loro richiesti, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Organismo;
- e) disporre anche ispezioni "a sorpresa", ovvero senza preavvisare le strutture aziendali interessate dalla verifica, se ritenuto opportuno per lo svolgimento dei propri compiti.

c. *Requisiti*

L'OdV di SAVIT Srl è in possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti dalla legge e dalle Linee Guida di Confindustria.

Lo Statuto dell'OdV, a garanzia dell'indipendenza dei suoi membri, prevede la sussistenza in capo agli stessi dei seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori della Società;
- salvo che per l'espletamento di funzioni di audit e/o di membro del Collegio Sindacale, non essere legati, a qualsivoglia titolo o in qualsiasi modo, alla Società da interessi o rapporti economici – individuati da apposita istruttoria – ritenuti rilevanti dall'Amministratore Unico, o essersi trovati nelle predette condizioni nei tre anni precedenti la nomina;
- non essere legati a società controllate e/o controllanti da interessi o rapporti economici, individuati con apposita istruttoria, ritenuti rilevanti dall'Amministratore Unico;
- non essere membro di un Organismo di Vigilanza di società controllate e/o controllanti;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non definitiva, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;



- non avere riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna;
- non essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto;
- non avere riportato una condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione;
- per un reato contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, l'ordine pubblico, per un delitto doloso contro la personalità individuale, per un reato societario, tributario o per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267; la sentenza di patteggiamento è da considerarsi equivalente ad una sentenza di condanna.

L'Organismo, per l'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia e le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Inoltre, al fine di garantirne la piena operatività, l'OdV gode di autonomia finanziaria e logistica.

I membri dell'OdV sono dotati di adeguata professionalità, essendo scelti tra soggetti particolarmente qualificati e con esperienza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo (in materie giuridiche, economiche e finanziarie).

La continuità d'azione dell'Organismo è assicurata dal supporto operativo dalla Direzione Centrale Audit di Ferrovie dello Stato S.p.A., che assicura le attività di segreteria tecnica, e della SO Audit di Busitalia Sita Nord, che garantisce l'esecuzione delle verifiche.

d. Reporting nei confronti degli organi societari e del Vertice Aziendale

L'OdV, semestralmente, riferisce all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa gli esiti delle verifiche svolte nel periodo di riferimento e circa eventuali proposte di adeguamento del Modello.

A prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV riferisce con immediatezza all'Amministratore Unico relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

Annualmente l'OdV presenta il piano delle attività all'Organo di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

L'OdV incontra almeno una volta all'anno il Collegio Sindacale per uno scambio di informazioni sulle materie di reciproco interesse.

e. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Nel presente documento sono definiti obblighi informativi verso l'OdV, al fine di agevolare l'attività di vigilanza.

I flussi informativi verso l'OdV sono pensati affinché questo sia sempre in condizione di monitorare il controllo esercitato dal *management* operativo, nei processi in cui esistono rischi di reato.



In altri termini, l'OdV deve avere informazioni sufficienti ad esercitare un controllo “di secondo livello”.

Qualora lo ritenga necessario, l'Organismo ha facoltà di richiedere informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di “primo livello”) sull'osservanza del Modello, sia da parte dei soggetti in posizione apicale, sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, per chiunque vige l'obbligo di riferire ogni notizia acquisita su comportamenti disallineati rispetto alle previsioni del Modello.


Il Legislatore ha approvato la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. “Legge su Whistleblowing”), la quale ha definito:

- gli aspetti di tutela del dipendente che effettua una segnalazione;
- gli obblighi degli Enti in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della presenza di uno o più canali (anche con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- la necessità di prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nella legge si ribadisce inoltre che la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte effettuata dal dipendente-segnalante debba essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

In attuazione alla Legge del 30 novembre 2017, n.179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. legge sul whistleblowing), la Società ha recepito – con Delibera AU del 20/02/2020 – la procedura intersocietaria per la gestione delle segnalazioni di Busitalia – Sita Nord S.r.l. (CO/I n.17 AD del 4 febbraio 2020).

Tale procedura rappresenta lo strumento volto al contrasto di qualunque comportamento illecito o non improntato ai principi di eticità ed integrità e disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse su fatti e comportamenti ritenuti illeciti o contrari alla legge, al Modello 231, all'Anti Bribery&Corruption management system e al Codice Etico del Gruppo FS Italiane, concernenti vicende operative ed organizzative di Busitalia – Sita Nord S.r.l. (di seguito Busitalia), delle Società Controllate e/o di altre Società del Gruppo, sempre che le



segnalazioni siano pervenute a Busitalia e per quanto di interesse della stessa in virtù di quote di partecipazione o di rapporti contrattuali.

Le segnalazioni possono essere inviate:

- mediante corrispondenza postale a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo "SAVIT Srl – Organismo di Vigilanza Via B. Capponi 102- 05100 Terni”;
- via e-mail, all'indirizzo odv@savitnet.com.

Sul punto si rinvia alla “procedura sulla gestione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza”, allegata alla Parte Generale del Modello e che costituisce parte integrante dello stesso.

L’inadempimento degli obblighi informativi di cui al presente documento costituisce una violazione del Modello organizzativo.

f. Raccolta e conservazione delle informazioni

Presso l’OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (informatica o cartacea) dei documenti relativi alle sue attività operative.

L’accesso all’archivio è consentito ai componenti dell’OdV e al personale che opera su incarico dello stesso organismo.

L’accesso da parte di soggetti diversi deve essere preventivamente autorizzato dall’OdV e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

g. Riunioni

L’OdV si riunisce con la frequenza necessaria a svolgere le sue funzioni e, comunque, almeno semestralmente.

L’Organo di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione possono in qualsiasi momento chiedere una convocazione al Presidente.

4.10 Altri istituti di vigilanza e garanzia


Il Modello di organizzazione e gestione di Busitalia è costituito anche da organi aziendali (o del Gruppo FS) con funzioni consultive, di indirizzo o di controllo, che possono essere raccolti nella generica locuzione di “istituti permanenti”.

Gli istituti permanenti utili a prevenire i reati di cui al Decreto sono di seguito annoverati.

a. Comitati di Direzione

- b.* In Busitalia è presente un Comitato di Direzione a presidio di tematiche rilevanti che possono riguardare SAVIT. *Funzione Audit*

La Funzione Audit di Busitalia – Sita Nord costituisce una funzione obiettiva e indipendente di *assurance*, cioè di valutazione del sistema di controllo interno della Società.



Il sistema di controllo è valutato rispetto alla sua attitudine a perseguire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la conformità a leggi e regolamenti, la tutela del patrimonio e la correttezza dell'informazione interna ed esterna.

Busitalia si è dotata di un'autonoma funzione Audit.

Quest'ultima assicura anche supporto all'Organismo di Vigilanza della Società, assicurando le verifiche richieste.

c. Dirigente preposto

La legge n. 262 del 28 dicembre 2005, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" ha introdotto l'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), prevedendo – per le società quotate⁸ - la nomina di un "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (di seguito "Dirigente Preposto" o "DP").

Presso la Capogruppo è stata istituita la figura del Dirigente Preposto.

Anche il CdA di Busitalia ha voluto istituire il Dirigente Preposto (sebbene tale figura non risulti obbligatoria per la Società in base alla normativa summenzionata), individuandolo nel responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza e Societario.

Il DP ha la responsabilità di attestare, con apposita relazione da sottoscrivere congiuntamente all'Amministratore Delegato di Busitalia:

- l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio (e ove previsto, del bilancio consolidato);
- l'effettiva applicazione delle procedure nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti di bilancio;
- la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei bilanci a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.

Il DP della Capogruppo dispone di adeguati poteri e mezzi tali da consentire l'efficace esercizio delle sue funzioni.

Ad esempio, ha la facoltà di:

- predisporre procedure amministrativo-contabili standard di Gruppo (c.d. "PAC/G");
- richiedere alle controllate di predisporre procedure interne o matrici di controllo, se utili alla migliore integrazione dei processi di Gruppo.

Il 25/11/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del DP, che disciplina i compiti, le responsabilità e le modalità di relazione del DP con gli organi e le strutture della Società e delle controllate di Busitalia.

d. Comitato Etico

⁸ A seguito dell'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, FS S.p.A. è rientrata nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 58/1998, avendo assunto la qualifica di "ente di interesse pubblico".



SAVIT, conformemente alle previsioni del Codice Etico del gruppo FS, è dotata di un Comitato Etico, con il fine di agevolare l'integrazione dei principi sanciti dallo stesso nei processi decisionali, di verificare la conformità dei comportamenti a questi principi e di segnalare alle strutture competenti eventuali elementi di disallineamento dei processi aziendali rispetto al Codice Etico.

La composizione del Comitato Etico è rappresentata dai titolari pro-tempore in carica delle seguenti strutture di Busitalia Sita Nord:

- Amministrazione e finanza
- Risorse umane ed organizzazione
- Affari legali e societari
- Audit (con funzione di segreteria tecnica del Comitato)


e. Comitato Investimenti

SAVIT, essendo azienda controllata al 100% da Busitalia – Sita Nord con organo amministrativo monocratico (AU), recepisce integralmente gli indirizzi e le strategie della Controllante in materia



PARTE GENERALE ALLEGATO

Procedura sulla gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza



1. Premessa

Al fine di garantire l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione di SAVIT S.r.l., la Società promuove l'invio di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in quanto utili ai fini della prevenzione dei comportamenti che non risultino allineati al Modello ovvero ne minino l'efficacia.

2. Finalità

La presente procedura ha lo scopo di individuare i canali informativi per la trasmissione di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e di disciplinare la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni.

La procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione di SAVIT Srl.

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica ai destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione di SAVIT Srl, nonché alla funzione Audit di Busitalia, in quanto svolge attività di supporto e di segreteria tecnica all'OdV.

4. Responsabilità e oggetto della segnalazione

Coloro che siano venuti direttamente a conoscenza della violazione o elusione fraudolenta delle regole previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di SAVIT Srl sono tenuti a segnalare il fatto all'Organismo di Vigilanza.

5. Modalità di segnalazione

La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:

- mediante corrispondenza postale a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo "SAVIT Srl – Organismo di Vigilanza Via B. Capponi 102- 05100 Terni";
- via e-mail, all'indirizzo odv@savitnet.com.

La Società predilige ed incoraggia la trasmissione di segnalazioni sottoscritte dal segnalante, tuttavia sono prese in considerazione anche le segnalazioni in forma anonima ma esclusivamente allorché le stesse presentino i requisiti previsti nel successivo paragrafo 6 "Contenuto della segnalazione".

6. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni, siano esse sottoscritte o anonime, sono prese in considerazione dall'Organismo di Vigilanza per i successivi accertamenti e/o verifiche solo ed esclusivamente laddove:

- contengano fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- abbiano un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato;
- riferiscano fatti ed elementi riscontrabili;
- non siano palesemente diffamatorie.



Il segnalante deve fornire elementi utili affinché l'Organismo di Vigilanza sia in grado di procedere alle dovute ed appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine, è disponibile in allegato alla presente procedura una "Scheda di segnalazione", contenente gli elementi oggetto di comunicazione.

7. Gestione delle segnalazioni

7.1 Ricezione, istruttoria e accertamento

Le segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza sono ricevute e trattate esclusivamente dai componenti dell'Organismo o dal personale che svolge il servizio di segreteria tecnica dell'Organismo.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede, in via preliminare, a verificare la sussistenza degli elementi previsti nel precedente paragrafo 6 "Contenuto della segnalazione".

Qualora non riscontri la sussistenza degli elementi previsti, l'OdV conclude l'istruttoria con l'archiviazione della segnalazione.

In caso di esito positivo della verifica dei requisiti previsti, l'Organismo di Vigilanza adotta opportune iniziative volte ad accertare i fatti denunciati.

In particolare, l'OdV può chiedere riservatamente al segnalante, nel caso di segnalazioni sottoscritte, ulteriori informazioni su quanto denunciato e/o procedere ad attivare le verifiche utili a riscontrare il contenuto della segnalazione.

Qualora dai risultati delle attività di verifica sia riscontrata la violazione delle regole previste dal Modello di Organizzazione e Gestione, l'OdV, in conformità alle previsioni del proprio Statuto, riferisce agli organi della Società preposti.

Ove le segnalazioni non siano di stretta pertinenza dell'OdV ma attengano a violazioni del Codice Etico del Gruppo FS l'OdV le trasmette al Comitato Etico di SAVIT.

7.2 Tutela del segnalante

I componenti dell'Organismo di Vigilanza e il personale che svolge il servizio di segreteria tecnica dell'Organismo sono tenuti alla riservatezza in merito alla segnalazione ricevuta.

In caso di segnalazione sottoscritta, l'OdV, nell'ambito giuridico allo stesso concesso, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nell'attivare le eventuali fasi di verifica, l'Organismo mantiene la riservatezza sull'identità del segnalante espungendo i relativi dati dalla segnalazione, salvo che non sia assolutamente indispensabile per l'esecuzione della verifica.

Le attività di verifica volte a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati devono essere condotte nella massima riservatezza, anche con riferimento alle origini che hanno dato avvio all'attività.



La Società garantisce che non siano adottati e posti in essere provvedimenti e comportamenti ritorsivi, collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, aventi effetti sulle condizioni del rapporto intrattenuto dal segnalante con la Società.

8. Archiviazione della documentazione

L'Organismo di Vigilanza garantisce la tracciabilità dell'intero processo di gestione della segnalazione (ricezione, istruttoria, verifica e accertamento) mediante l'archiviazione esclusivamente cartacea con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche rispetto ad accessi indebiti, oltre che della segnalazione anche di tutta la documentazione a supporto delle scelte dell'Organismo nell'espletamento delle proprie funzioni.

Per l'archiviazione della documentazione l'Organismo utilizza un apposito protocollo cartaceo.

La documentazione archiviata in formato cartaceo è conservata per un periodo di otto anni.

9. Protezione dei dati personali

In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali del segnalante e le informazioni da esso fornite saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, dalla Società SAVIT Srl e da persone all'uopo nominate Responsabili e Incaricate del trattamento.

Tutti i soggetti, come sopra individuati, che, operando presso l'Organismo di Vigilanza di SAVIT Srl o in relazione alle funzioni svolte, verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, delle segnalazioni o del contenuto delle stesse sono tenuti alla più assoluta riservatezza sui dati personali, le informazioni e le notizie acquisite al riguardo.

I soggetti di cui sopra si impegnano ad adottare ogni idonea misura di sicurezza atta ad impedire a soggetti terzi non autorizzati di venire a conoscenza delle informazioni trattate.

Gli stessi soggetti si impegnano, altresì, a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, in modo da escludere il loro trattamento quando non necessario.

10. Allegato: Scheda di segnalazione.



ALLEGATO

Scheda di Segnalazione all'Organismo di Vigilanza di SAVIT S.r.l.	
Segnalante	
Generalità	
Posizione ricoperta e funzione svolta nella Società/Rapporti intrattenuti con la Società	
Fatti oggetto di Segnalazione*	
Descrizione	
Riferimenti di tempo e di luogo	
Generalità o altri elementi idonei ad identificare il soggetto o i soggetti che hanno compiuto i fatti oggetto di segnalazione	
Altri soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione	
Elementi utili a riscontrare la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione	
Documenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione	
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016	
<p>Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, SAVIT S.r.l., con sede in n Terni, Via Bruno Capponi, 102, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i Suoi dati e le informazioni da Lei fornite saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) di cui al D.Lgs. n. 231/2001.</p> <p>Qualora la segnalazione non sia di stretta pertinenza dell'OdV ma attenga a violazioni del Codice Etico del Gruppo FS, La informiamo fin d'ora che la stessa sarà trasmessa al relativo Comitato Etico di SAVIT per gli accertamenti conseguenti.</p> <p>I Suoi dati personali saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche, nel rispetto del principio di necessità, da persone che, operando presso l'OdV di SAVIT S.r.l. o in relazione alle funzioni svolte, sono state nominate Responsabili e Incaricate del trattamento.</p> <p>A conclusione dell'istruttoria la documentazione eventualmente contenente i Suoi dati sarà conservata in formato cartaceo per un periodo di otto anni.</p> <p>Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Busitalia Sita Nord s.r.l., l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.</p> <p>In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti contattando il Titolare al seguente indirizzo:</p>	



SAVIT S.r.l., Via Bruno Capponi, 102, Terni.	
Luogo, Data e Firma	Terni, 10/03/2022 

* **NOTA** Si segnala che la consapevole attribuzione di un fatto non vero che possa offendere l'altrui reputazione o l'attribuzione di un fatto, se pure vero, con modalità e finalità meramente denigratorie può configurare il reato di diffamazione.